

Contratto di affiliazione

Swisscanto Supra Fondazione collettiva delle Banche Cantionali

1 Affiliazione alla Fondazione

1.1

L'impresa firmataria (di seguito chiamata impresa) si affilia a Swisscanto Supra Fondazione collettiva delle Banche Cantionali con sede a Basilea (di seguito chiamata Fondazione) allo scopo di attuare la previdenza professionale per la parte non obbligatoria.

1.2

La Fondazione è organizzata come fondazione collettiva e registrata come tale presso la BSABB, BVG- und Stiftungsaufsicht beider Basel nell'elenco delle fondazioni controllate. L'impresa affiliata costituisce un istituto di previdenza indipendente all'interno della Fondazione.

1.3

A copertura dei rischi di decesso, d'incapacità di guadagno e di longevità è stato stipulato un contratto d'assicurazione collettiva sulla vita tra la Fondazione, in qualità di stipulante dell'assicurazione, e Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni sulla Vita SA a Basilea (di seguito chiamata Helvetia).

1.4

L'investimento del patrimonio di previdenza avviene tramite il Consiglio di fondazione.

1.5

Con l'affiliazione alla Fondazione l'istituto di previdenza affiliato ha diritto alle parti di eccedenze accordate alla Fondazione e risultanti dal contratto di assicurazione collettiva sulla vita, nonché ad una partecipazione agli utili ricavati dall'investimento dei capitali di risparmio nel quadro delle disposizioni regolamentari.

1.6

Se necessario la Fondazione può trasmettere alla Banca Cantonale competente, per l'elaborazione, i dati relativi all'impresa risultanti dalla gestione del rapporto d'affiliazione.

2 Basi

2.1

Diritti e doveri dei contraenti risultano dal presente contratto di affiliazione, dal piano di previdenza (prestazioni e finanziamento), dal regolamento inerente le spese di gestione, dall'atto di Fondazione, dal regolamento relativo all'elezione dei rappresentanti dei dipendenti nel Consiglio di fondazione e dal regolamento d'organizzazione. L'impresa affiliata riconosce le basi giuridiche attuali nonché eventuali modifiche successive delle stesse.

2.2

Il piano di previdenza (prestazioni e finanziamento) come pure il regolamento inerente le spese di gestione sono parte integrale del presente contratto di affiliazione. L'impresa conferma di essere a conoscenza del loro contenuto.

2.3

I rapporti tra la Fondazione e i beneficiari (dipendenti dell'impresa affiliata rispettivamente i loro superstiti) sono disciplinati esclusivamente dal regolamento di previdenza del personale. Il regolamento di previdenza del personale è composto dal piano di previdenza e dalle Disposizioni generali del regolamento della Fondazione. La Fondazione è tenuta a realizzare la previdenza secondo il regolamento e in particolare a erogare le prestazioni regolamentari.

3 Amministrazione/commissione di previdenza

3.1

Appena firmato il presente contratto, l'impresa affiliata si impegna a far eleggere, conformemente alle disposizioni contemplate nel regolamento d'organizzazione, i rappresentanti dei dipendenti in seno alla commissione di previdenza, nonché a designare i rappresentanti del datore di lavoro. In caso di vacanza e all'inizio di ogni periodo d'insediamento la commissione di previdenza va completata, rispettivamente costituita.

3.2

L'impresa prende in particolar modo atto e approva le disposizioni contemplate nell'atto di fondazione in merito alla nomina del Consiglio di fondazione. L'elezione dei rappresentanti dei dipendenti nel Consiglio di fondazione avviene in base al relativo regolamento della Fondazione. L'impresa affiliata si dichiara d'accordo con l'attuale composizione del Consiglio di fondazione.

4 Obblighi di cooperazione

4.1

L'impresa annuncia alla Fondazione il personale che deve essere affiliato alla previdenza conformemente al piano di previdenza (prestazioni e finanziamento).

4.2

Alla Fondazione vanno notificati nel termine prescritto:

- le nuove assunzioni, al più presto 90 giorni prima e al più tardi 60 giorni dopo l'inizio della previdenza;

- i casi d'incapacità di guadagno e d'incapacità lavorativa di una durata superiore ai 3 mesi senza interruzione (notifica entro la fine del mese seguente);
- altri dati determinanti per l'attuazione della previdenza (per esempio cambiamento dello stato civile).

Vanno immediatamente notificati alla Fondazione i casi di decesso e quelli di scioglimento del rapporto di lavoro, nonché i salari che, a seguito di riduzioni salariali, non raggiungono più l'importo limite regolamentare, fissato per l'ammissione nella previdenza. In caso di scioglimento del rapporto di lavoro deve inoltre essere comunicato l'indirizzo valido per il trasferimento della prestazione d'uscita nonché l'indirizzo privato della persona uscente. Va ugualmente notificato se lo scioglimento del rapporto di lavoro è avvenuto per motivi di salute.

L'effettivo attuale del personale e i salari annui presumibili assoggettati all'AVS vanno notificati alla Fondazione all'inizio di ogni anno.

4.3

L'impresa affiliata è obbligata a partecipare all'attuazione delle misure adottate nel quadro della gestione delle prestazioni.

4.4

Per tutte le notifiche dell'effettivo del personale vanno utilizzati gli appositi moduli, messi a disposizione dalla Fondazione, che vanno compilati in modo veritiero e in ogni loro parte.

4.5

Per le nuove assunzioni, nonché all'inizio di ogni anno, la Fondazione redige per ogni persona assicurata un certificato di previdenza individuale in cui sono visibili le future prestazioni di previdenza. I certificati di previdenza vengono spediti direttamente alla persona assicurata o resi accessibili per via elettronica.

L'impresa affiliata è tenuta a consegnare a ogni persona assicurata i regolamenti di previdenza del personale redatti dalla Fondazione, qualora non sia possibile spedirli o renderli accessibili per via elettronica a ogni persona assicurata.

4.6

L'impresa è esclusiva responsabile dell'adempimento di disposizioni contrattuali collettive (CCL). In particolare l'impresa è tenuta a comunicare immediatamente alla Fondazione l'assoggettamento a un CCL o le modifiche di disposizioni vigenti del CCL. Solo quelle disposizioni del CCL che sono esplicitamente convenute dal contratto d'affiliazione o dal regolamento di previdenza del personale hanno carattere vincolante nel rapporto di previdenza e possono essere reclamate nei confronti della Fondazione.

5 Pagamento dei contributi/scadenza

5.1

L'impresa si impegna a versare i contributi globali fatturati dalla Fondazione. Sono riservati gli adattamenti dei contributi a seguito, in particolare, di modifiche delle tariffe, nonché eventuali contributi supplementari. I contributi dovuti dai dipendenti vanno dedotti dal salario dei dipendenti e vanno trasferiti regolarmente (come minimo trimestralmente) alla Fondazione.

5.2

Il giorno determinante è il 1° gennaio di un anno. Gli adattamenti del salario, delle prestazioni e dell'ammontare dei contributi avvengono di massima il giorno determinante.

5.3

I contributi per le prestazioni di rischio e i contributi per le spese giungono a scadenza all'inizio di ogni anno, rispettivamente al momento dell'ammissione di un collaboratore nella previdenza. Gli accrediti di vecchiaia e i contributi per il fondo di garanzia giungono a scadenza alla fine di un anno mentre, in caso di scioglimento del rapporto di lavoro, scadono con la data stessa di cessazione del lavoro.

5.4

Per i pagamenti effettuati prima della data di scadenza è accreditato un interesse mentre per quelli arretrati è addebitato un interesse di mora, senza notifica di una diffida. La Fondazione è autorizzata a fissare dei tassi d'interesse conformi alla situazione di mercato e ad adattarli in qualsiasi momento alle nuove circostanze.

Un saldo a favore della Fondazione, sussistente alla fine di un anno civile, compresi eventuali interessi di mora maturati, è riportato come credito di capitale all'anno civile successivo. Un saldo a favore dell'impresa affiliata, compresi eventuali interessi maturati, è accreditato quale acconto sui contributi relativi all'anno successivo.

Alla fine di un anno civile la Fondazione redige un estratto del conto incasso. Il saldo che figura sullo stesso è considerato come accettato se la impresa affiliata non notifica per scritto eventuali obiezioni in merito nel termine di 4 settimane, a contare dalla ricezione dell'estratto di conto.

5.5

In caso di ritardi nel pagamento da parte dell'impresa affiliata, la Fondazione è inoltre autorizzata a ridurre le proprie prestazioni all'importo del patrimonio di previdenza, nella misura in cui l'impresa non ha effettuato il pagamento dei contributi, giunti a scadenza, entro 14 giorni dalla ricezione di una diffida scritta, sotto comminatoria delle conseguenze della mora. In vista della rimessa in vigore della precedente copertura assicurativa, restano dovuti anche in seguito i contributi fatturati.

Il patrimonio di previdenza si compone del patrimonio di previdenza effettivamente esistente (comprese le prestazioni di Helvetia previste dal contratto d'assicurazione), nonché di eventuali distribuzioni ai creditori del fallimento rispettivamente ricavati dalla realizzazione del pegno e di eventuali prestazioni del fondo di garanzia. La Fondazione non risponde di riduzioni delle prestazioni, attribuibili a ritardi nel pagamento nei confronti di Helvetia.

5.6

Il Consiglio di fondazione può, durante la durata del contratto di affiliazione, nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento di previdenza del personale, applicare delle misure di risanamento come, in particolare, il prelievo di importi di risanamento straordinari, qualora dovesse riscontrare una copertura insufficiente della Fondazione. Gli importi di risanamento sono fatturati direttamente al datore di lavoro quale debitore solidale, che può applicare alla lettera le modalità per il pagamento delle prestazioni di rischio per questi prelievi straordinari.

5.7

L'impresa affiliata può accumulare presso la Fondazione delle riserve contributive destinate al finanziamento dei futuri contributi del datore di lavoro. In caso di ritardi nel pagamento la Fondazione è autorizzata a dedurre dalle riserve contributive la quota contributiva del datore di lavoro che è giunta a scadenza.

L'impresa affiliata può inoltre, in caso di copertura insufficiente della Fondazione, decidere di versare dei contributi su un conto bloccato specifico denominato "riserve contributive del datore di lavoro, con rinuncia all'uso".

5.8

La Fondazione non è responsabile dell'aspetto della deducibilità fiscale dei contributi.

6 Responsabilità

Se al verificarsi di un caso assicurato sussistono delle lacune a livello di copertura, attribuibili a inadempimento contrattuale da parte dell'impresa affiliata, in modo particolare a inadempimento di un'obbligo di cooperazione (cifra 4) o a ritardi nel pagamento, l'impresa affiliata risponde interamente delle prestazioni regolamentari dovute dalla Fondazione.

7 Entrata in vigore / disdetta / rescissione

7.1

Il presente contratto di affiliazione entra in vigore, con la controfirma da parte della Fondazione, alla data convenuta nel piano di previdenza (prestazioni e finanziamento) e sostituisce eventuali precedenti convenzioni. È concluso per una durata fissa di 5 anni e può essere disdetto per la prima volta dopo la scadenza di tale durata fissa per il 31 dicembre. La disdetta del contratto da parte della Ditta affiliata richiede l'approvazione scritta della Commissione di

previdenza. Quest'ultima e il datore di lavoro devono confermare che la rescissione del contratto è avvenuta di comune accordo con il personale o con l'eventuale rappresentanza dei dipendenti (conformemente alla Legge sulla partecipazione).

7.2

Se la disdetta non è in possesso della Fondazione al più tardi 6 mesi prima della scadenza del contratto, esso si rinnova tacitamente, di volta in volta, per un altro anno. Il termine di disdetta rimane invariato.

7.3

La Fondazione è autorizzata a disdire, con effetto immediato, il presente contratto in caso di ritardi nel pagamento dei contributi oppure di grave inadempimento degli obblighi di cooperazione. Tale diritto spetta alla Fondazione anche nel caso in cui la commissione di previdenza emani delle disposizioni o prenda decisioni che risultino in contraddizione con lo scopo della Fondazione, con i principi di quest'ultima, con il regolamento di previdenza del personale o con il piano delle prestazioni e di finanziamento convenuto e se la commissione di previdenza continua ad attenersi a quanto sopra nonostante un ammonimento scritto da parte della Fondazione.

7.4

La Fondazione è autorizzata a disdire il contratto anche prima della scadenza della durata contrattuale nella misura in cui durante un periodo minimo di 12 mesi l'istituto di previdenza non registri alcuna persona assicurata né alcun beneficiario di una rendita.

7.5

In caso di rescissione del contratto di affiliazione è applicabile la cifra 3 del regolamento inerente le spese di gestione. La sospensione del contratto d'affiliazione può comportare l'applicazione del regolamento di liquidazione parziale e totale.

7.6

Dopo la rescissione del contratto di affiliazione, il patrimonio dell'istituto di previdenza affiliato è trasferito al nuovo istituto di previdenza, oppure – se l'impresa è contemporaneamente posta in liquidazione – è ripartito fra i destinatari conformemente alle disposizioni di legge.

7.7

Se lo scioglimento del contratto avviene su richiesta dell'impresa affiliata o conformemente alla cifra 7.3 vengono trasferiti alla nuova Istituzione di previdenza indicata dall'impresa stessa, oltre all'intero personale anche tutti coloro i quali ricevono delle prestazioni per incapacità lavorativa. Ciò vale pure per le persone assicurate la cui incapacità lavorativa è accertata solo dopo lo scioglimento del contratto, ma la cui causa era antecedente allo scioglimento del contratto.

Con lo scioglimento del contratto d'affiliazione decadono per la Fondazione tutti gli obblighi previdenziali nei confronti delle persone che percepiscono delle prestazioni. L'impresa è responsabile del trasferimento conforme alla nuova Istituzione di previdenza sia delle persone che percepiscono delle prestazioni previdenziali, sia dei loro diritti a prestazioni previdenziali.

Le persone assicurate che al momento dello scioglimento del contratto vantano dei diritti per rendite di vecchiaia o per i superstiti, rimangono nella Fondazione anche dopo lo scioglimento del contratto d'affiliazione.

7.8

In caso di rescissione del contratto di affiliazione da parte della Fondazione (senza che si verifichino le cause di rescissione del contratto di cui alla cifra 7.3 precedente), compete alla Fondazione, di comune accordo con l'istituto di previdenza subentrante, decidere se i beneficiari di rendite rimangono presso la Fondazione o passano al nuovo istituto di previdenza. Se le due parti summenzionate non riescono a mettersi d'accordo in merito, i beneficiari di rendite rimangono presso la Fondazione.

7.9

Per controversie derivanti dal presente contratto il foro competente viene definito in base all'art. 73 LPP.

Allegati:

- Piano di previdenza (prestazioni e finanziamento)
- Regolamento inerente le spese di gestione
- Atto di Fondazione
- Regolamento relativo all'elezione dei rappresentanti dei dipendenti nel Consiglio di fondazione
- Regolamento d'organizzazione

L'impresa affiliata conferma di concludere il presente contratto di affiliazione di comune accordo con il personale che deve essere affiliato conformemente al piano di previdenza (prestazioni e finanziamento) o l'eventuale rappresentanza dei dipendenti (conformemente alla Legge sulla partecipazione).

Luogo, data: _____ Basilea, _____

Impresa (denominazione in base all'iscrizione nel registro di commercio), Firma/e:

Swisscanto Supra
Fondazione collettiva delle Banche Cantonali

Regolamento inerente le spese di gestione

Swisscanto Supra Fondazione collettiva delle Banche Cantonali

1 Basi

Il presente regolamento è parte integrante del contratto di affiliazione stipulato tra la Fondazione ed il datore di lavoro (cifra 2.2).

2 Spese per maggiore aggravio amministrativo

2.1

Per coprire le spese relative ai lavori amministrativi qui di seguito elencati, la Fondazione addebita i seguenti importi:

- Interpellazioni per lettera raccomandata in relazione a contributi arretrati CHF 300.–
- Accordi di pagamenti rateali CHF 250.–
- Procedure d'esecuzione (spese d'ufficio escluse):
 - Domanda d'esecuzione CHF 500.–
 - Domanda di continuazione dell'esecuzione CHF 500.–
 - Domanda di fallimento rispettivamente di realizzazione del pegno CHF 500.–
- Accertamenti che la Fondazione deve compiere in seguito alla non osservanza, da parte dell'impresa affiliata per l'attuazione della previdenza del personale, dell'obbligo di cooperazione (per esempio richiesta di liste di salari alla Cassa di Compensazione AVS competente) a regia, al minimo CHF 500.–
- Richiesta di prestazioni al Fondo di Garanzia per l'istituto di previdenza affiliato insolvente CHF 500.–
- Prestazioni di servizio non comprese nell'ordinaria amministrazione a regia

2.2

Questi costi sono addebitati all'impresa affiliata.

3 Scioglimento del contratto

3.1

In caso di scioglimento del contratto il valore di liquidazione ammonta al 100 % del patrimonio dell'istituto di previdenza affiliato, eventualmente ridotto conformemente alle disposizioni seguenti.

3.2

Se al momento della valutazione degli investimenti della Fondazione risulta uno scoperto, lo stesso verrà dedotto percentualmente dal patrimonio dell'istituto di previdenza affiliato e contabilizzato come perdita.

3.3

Se lo scioglimento del contratto d'affiliazione comporta un trasferimento di beneficiari di prestazioni di previdenza al nuovo istituto di previdenza, l'importo della riserva matematica d'inventario, trasferita in aggiunta al valore di rescissione del contratto, è calcolato dalla Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni sulla Vita SA, applicando le basi tariffarie di quest'ultima nonché le disposizioni legali determinanti.

3.4

In caso di scioglimento del contratto d'affiliazione in seguito ad apertura di fallimento o a liquidazione dell'impresa oppure perché quest'ultima non occupa più dipendenti, dal patrimonio dell'istituto di previdenza affiliato viene inoltre dedotto un importo supplementare, calcolato in base ai costi effettivi cagionati; tale deduzione ammonta come minimo a CHF 1500.–.

4 Modifiche del regolamento

4.1

Il Consiglio di fondazione può decidere in qualunque momento, per fondati motivi, una modifica del presente regolamento.

4.2

Eventuali modifiche devono essere notificate per iscritto ai datori di lavoro affiliati almeno tre mesi prima della loro entrata in vigore.

5 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 2008.

Swisscanto Supra
Fondazione collettiva delle Banche Cantonali

Il Consiglio di fondazione

Atto di Fondazione

Swisscanto Supra Fondazione collettiva delle Banche Cantionali

Versione conforme alla decisione dell'autorità di vigilanza del 15 agosto 2017 e alla decisione del Consiglio di fondazione del 31 maggio 2017.

Art. 1 Nome e sede

(1) La Swisscanto Fondazione collettiva delle Banche cantionali con sede a Basilea, in seguito chiamata Fondatrice, istituisce una Fondazione con il nome Swisscanto Supra Fondazione collettiva delle banche cantionali (Swisscanto Supra Sammelstiftung der Kantonalbanken, Swisscanto Supra Fondation collective des Banques Cantonales, Swisscanto Supra Collective Foundation of the Cantonal Banks), chiamata in seguito Fondazione, secondo gli art. 80 e seguenti del CC svizzero.

(2) La Fondazione ha la propria sede a Basilea, al domicilio della fondatrice. Con il consenso dell'autorità di vigilanza il Consiglio di fondazione può trasferire la sede a un'altra località della Svizzera.

Art. 2 Scopo

(1) Scopo della Fondazione è l'applicazione di provvedimenti previdenziali per i dipendenti ed i datori di lavoro al di fuori delle prestazioni obbligatorie contemplate dalla legge sulla previdenza professionale (LPP). La fondazione si impegna inoltre a offrire soluzioni previdenziali di associazione agli indipendenti senza personale.

(2) La Fondazione gestisce inoltre delle casse di risparmio proprie ad ogni singolo istituto di previdenza affiliato, conformemente ai mezzi messi a sua disposizione e sulla base del regolamento di previdenza specifico. A copertura dei rischi di decesso, d'invalidità e di longevità la Fondazione ha il diritto di stipulare per tutti o singoli rischi dei contratti d'assicurazione con assicuratori sulla vita concessionari in Svizzera. La Fondazione deve risultare sempre stipulante e beneficiaria.

(3) Il patrimonio della Fondazione non può essere utilizzato per prestazioni che i datori di lavoro, affiliati alla Fondazione, sono tenuti a versare per legge ai loro dipendenti o che sono soliti versare a complemento come remunerazione per servizi resi come le indennità di carovita, le gratificazioni, i premi d'anzianità, ecc.

(4) Le prestazioni per il datore di lavoro in merito alla vecchiaia, l'invalidità e la morte devono essere limitate a quelle pianificate per i propri dipendenti. Prestazioni facoltative che superano quelle stabilite per regolamento possono essere concesse solo a favore dei dipendenti e dei loro superstiti che, senza colpa, si trovano in stato di bisogno.

(5) Per l'esercizio dei compiti dirigenti e operativi che derivano dalla realizzazione della previdenza la Fondazione è autorizzata a stipulare dei contratti con un direttore (sede centrale).

Art. 3 Patrimonio della Fondazione

(1) Il patrimonio della Fondazione è costituito dal capitale della Fondazione, dal patrimonio comune e dai patrimoni di previdenza dei singoli istituti di previdenza affiliati.

(2) E' esclusa la restituzione del patrimonio della Fondazione, o di parte di esso, ai datori di lavoro affiliati oppure ai fondatori. Il patrimonio della Fondazione non può essere destinato a scopi diversi da quelli della previdenza a favore del personale.

Art. 4 Capitale della Fondazione

(1) Il capitale della Fondazione è costituito dal patrimonio iniziale pari a CHF 1'000.00 che la Fondatrice concede alla Fondazione nonché dagli utili ottenuti da tale importo e dai fondi liberi della Fondazione.

Art. 5 Patrimonio comune

(1) Al patrimonio comune vengono accreditati:

- gli accantonamenti e le riserve necessari nonché gli utili conseguiti con essi,
- eventuali ulteriori donazioni da parte di terzi.

(2) Il patrimonio comune risponde in primo luogo per gli impegni della Fondazione che non derivano da diritti previdenziali.

Art. 6 Patrimonio di previdenza

(1) I patrimoni di previdenza dei singoli istituti di previdenza affiliati sono costituiti:

- dai contributi regolamentari;
- dalle prestazioni e dalle parti di eccedenze erogate agli istituti di previdenza provenienti da contratti d'assicurazione;

- dalla riserva contributiva specialmente accumulata dai datori di lavoro affiliati (ai sensi dell'art. 331, cpv. 3 OC);
- eventuali ulteriori attribuzioni da parte dei datori di lavoro, dei beneficiari o di terzi;
- i redditi del patrimonio di previdenza.

(2) Il patrimonio di previdenza di un istituto di previdenza affiliato risponde unicamente e primariamente per gli impegni della Fondazione che derivano dai diritti previdenziali acquisiti dai beneficiari dell'istituto di previdenza affiliato.

(3) I diritti dei beneficiari di un istituto di previdenza affiliato sono limitati alla consistenza del corrispondente patrimonio previdenziale.

Art. 7 Istituti di previdenza affiliati / Regolamenti

(1) Gli istituti di previdenza affiliati nell'ambito della Fondazione sulla base del contratto di affiliazione sono reciprocamente indipendenti e vanno amministrati con casse separate.

(2) Per ogni datore di lavoro affiliato e per i suoi dipendenti è redatto un regolamento di previdenza che definisce il genere e l'ammontare dei contributi di previdenza e delle prestazioni di previdenza, la cerchia dei beneficiari come pure tutte le ulteriori disposizioni necessarie all'attuazione della previdenza a favore del personale.

Art. 8 Controllo

(1) Il Consiglio di fondazione designa un ufficio di revisione riconosciuto per il controllo annuo della gestione degli affari, della contabilità e degli investimenti patrimoniali. In merito alle sue attività l'ufficio di revisione riferisce per iscritto al Consiglio di fondazione.

(2) Per il controllo periodico della Fondazione il Consiglio di fondazione designa un perito riconosciuto per la previdenza professionale.

Art. 9 Organizzazione

(1) Gli organi della Fondazione sono il Consiglio di fondazione, le commissioni di previdenza, la commissione degli investimenti, il direttore e l'ufficio di revisione.

(2) Il Consiglio di fondazione è composto da 6 membri (persone fisiche). Due consiglieri di fondazione vengono designati all'interno della cerchia dei dipendenti assicurati. Gli altri consiglieri di fondazione vengono eletti a metà

dall'Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni sulla Vita SA e dall'Unione delle Banche Cantionali Svizzere. Il Consiglio di fondazione rappresenta la Fondazione verso l'esterno e determina il diritto di firma che può essere conferito anche a persone non facenti parte del Consiglio di fondazione.

(3) Il Consiglio di fondazione si costituisce da sé. La durata del mandato è di cinque anni. Il mandato può essere rinnovato. Il Consiglio di fondazione può deliberare validamente se è presente la maggioranza dei suoi membri. Esso decide a maggioranza semplice. In caso di parità dei voti il voto del presidente vale doppio.

(4) In merito alla composizione degli organi e la ripartizione delle competenze e dei compiti fra di loro, il Consiglio di fondazione promulga un regolamento d'organizzazione, modificabile in qualsiasi momento, nonché un regolamento elettorale relativo alla nomina dei rappresentanti dei dipendenti nel Consiglio di fondazione che definisce la composizione degli organismi e indica la distribuzione delle competenze e dei compiti fra di loro. Le modifiche del regolamento d'organizzazione e del regolamento elettorale richiedono l'approvazione di almeno i due terzi dei membri del Consiglio di fondazione.

Art. 10 Contabilità

(1) La Fondazione tiene un conto separato per ogni istituto di previdenza affiliato, in modo particolare in riguardo ai contributi di previdenza, ai capitali di risparmio accumulati, alle assicurazioni ed alle prestazioni di previdenza, come pure ai fondi o alle riserve per i contributi e per le prestazioni, accumulati in eccedenza dei contributi regolamentari del datore di lavoro e dei suoi dipendenti.

(2) Per il capitale della fondazione e il patrimonio comune è tenuto un conto separato.

(3) La contabilità della Fondazione va chiusa, annualmente, al 31 dicembre.

Art. 11 Modifica dell'atto di fondazione

Le modifiche all'atto di fondazione possono essere decise da almeno due terzi dei consiglieri nel rispetto dello scopo della Fondazione (art. 2) proponendo la modifica all'autorità di vigilanza per la relativa approvazione.

Art. 12 Liquidazione (parziale) di un istituto di previdenza affiliato

Le norme da applicare alla liquidazione (parziale) di un istituto di previdenza affiliato si conformano alle disposizioni emanate dal Consiglio di fondazione e in qualsiasi momento modificabili da quest'ultimo nonché alle disposizioni regolamentari approvate dall'autorità di vigilanza competente.

Art. 13 Risoluzione della Fondazione

(1) In caso di scioglimento della Fondazione, il Consiglio di fondazione decide circa l'utilizzazione di un eventuale saldo attivo del patrimonio della Fondazione. Prestazioni di qualsiasi genere a favore della fondatrice o dei datori di lavoro affiliati alla Fondazione oppure dei loro successori sono escluse.

(2) In ogni caso è fatto salvo il consenso delle Autorità di vigilanza.

Regolamento

per la nomina dei

rappresentanti dei dipendenti nel Consiglio di fondazione della Swisscanto Supra Fondazione collettiva delle Banche Cantionali

Sulla base dell'art. 1.1 del regolamento d'organizzazione, il Consiglio di fondazione emana il seguente regolamento:

1 Composizione del Consiglio di fondazione

Il Consiglio di fondazione è composto da 6 membri (incl. il presidente), di cui due membri sono rappresentanti dei dipendenti (di seguito "i rappresentanti dei dipendenti") che sono inoltre membri delle commissioni di previdenza dell'impresa affiliata.

I restanti consiglieri di fondazione vengono determinati a metà fra l'Associazione Svizzera delle Banche Cantionali e l'Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni sulla Vita SA.

I rappresentanti dei dipendenti rappresentano tutti i collaboratori impiegati che non partecipano a decisioni di politica gestionale.

2 Diritto di voto

2.1 Elettorato attivo

Esercitano il diritto di voto i rappresentanti dei dipendenti delle rispettive commissioni di previdenza di tutte le imprese affiliate alla Fondazione e che si trovano in un rapporto di lavoro non disdetto. Essi eleggono assieme i due rappresentanti dei dipendenti del Consiglio di fondazione, sulla base delle disposizioni previste dall'istruzione elettorale.

2.2 Elettorato passivo

Sono eleggibili i membri della commissione di previdenza (dipendenti) delle imprese affiliate. Per l'elezione del Consiglio di fondazione, a ciascuna impresa affiliata è consentita la candidatura e l'elezione di un unico membro della commissione di previdenza (dipendente).

2.3 Uso della lingua e conoscenze specifiche

Il Consiglio di fondazione delibera e protocolla le proprie decisioni in lingua tedesca. I rappresentanti dei dipendenti della commissione di previdenza si accertano che i dipendenti candidati per la carica all'interno di un consiglio di fondazione, possiedano, oltre a sufficienti conoscenze della lingua tedesca, anche fondate conoscenze nell'ambito del diritto previdenziale. Il Consiglio di fondazione in carica può rifiutare le candidature se non adempiono i requisiti previsti.

3 Proposte d'elezione

3.1 Proposte d'elezione del Consiglio di fondazione

Il Consiglio di fondazione, tenendo conto dei criteri elettorali secondo la cifra 1.1, propone ai rappresentanti dei dipendenti delle commissioni di previdenza i candidati per il Consiglio di fondazione.

Il Consiglio di fondazione può proporre minimo sei ulteriori persone affinché, in caso di uscita di un membro dal Consiglio di fondazione durante il periodo di carica, questo possa essere sostituito dal subentrante (candidato di riserva).

3.2 Candidatura dei membri della commissione di previdenza (dipendenti)

I membri della commissione di previdenza (dipendenti) possono candidarsi a loro volta, tenendo conto dei criteri di elezione.

Una candidatura va esclusivamente presentata sul modulo preposto e, per essere valida, necessita dell'approvazione dei rappresentanti dei dipendenti della commissione di previdenza nonché dei candidati.

Le candidature vanno inviate all'ufficio elettorale della Fondazione entro al più tardi 7 settimane prima della data delle elezioni.

Le candidature vengono controllate dall'ufficio elettorale in merito alla loro eleggibilità, conformemente alla cifra 2.2 (elettorato passivo) e 2.3. L'attuale elenco dei candidati viene comunicato al più tardi 3 settimane prima della data delle elezioni.

3.3 Elezione tacita

Se il numero di candidati è solo pari a quello dei seggi da occupare, non avverrà alcuna elezione secondo la cifra 4 e i candidati sono da considerarsi eletti tacitamente.

4 Procedimento elettorale

4.1 Principi elettorali generali

I rappresentanti dei dipendenti del Consiglio di fondazione vengono eletti a scrutinio libero e segreto.

4.2 Data dell'elezione

Le elezioni possono essere effettuate nell'ambito dell'elaborazione delle notifiche salariali annue.

4.3 Ufficio elettorale

Le elezioni vengono preparate ed effettuate da un ufficio elettorale. Il Consiglio di fondazione designa i membri dell'ufficio elettorale dalla cerchia dei collaboratori del direttore. Sono esclusi i membri stessi

del Consiglio di fondazione.

Prima di ogni elezione del Consiglio di fondazione l'ufficio elettorale redige una breve istruzione elettorale, la quale viene recapitata ai rappresentanti dei dipendenti aventi diritto al voto, assieme alla documentazione elettorale.

L'intera procedura elettorale potrà essere sostenuta tramite Internet.

4.4 Scrutinio segreto

L'ufficio elettorale determina una procedura elettorale che garantisca lo scrutinio segreto. Questa procedura viene comunicata agli elettori con il recapito del materiale elettorale. Deve essere garantito che

- i rappresentanti dei datori di lavoro di ogni commissione di previdenza non siano a conoscenza del comportamento elettorale dei rappresentanti dei dipendenti della stessa commissione di previdenza,
- che le singole imprese affiliate non siano a conoscenza del comportamento elettorale delle altre imprese e viceversa.

Se la procedura elettorale non può garantire in assoluto che i membri dell'ufficio elettorale vengano a conoscenza del comportamento elettorale degli aventi diritto, i membri dell'ufficio elettorale sono tenuti a osservare l'assoluto riserbo in merito alle informazioni percepite.

4.5 Materiale elettorale

La documentazione elettorale sarà recapitata ai rappresentanti dei dipendenti delle commissioni di previdenza.

Fanno parte della documentazione elettorale:

- le istruzioni di voto
- l'elenco dei candidati

4.6 Convocazione del corpo elettorale

Il giorno delle elezioni e le proposte d'elezione del Consiglio di fondazione ai sensi della cifra 3.1, saranno comunicati al più tardi 9 settimane prima dell'elezione.

4.7 Scrutinio

L'elezione avviene tramite i rappresentanti dei dipendenti delle commissioni di previdenza (cifra 2.1) facenti parte della cerchia dei candidati nominati. L'elezione deve avvenire tramite gli appositi moduli per l'elezione.

Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti (maggioranza semplice).

In caso di parità di voti è eletto il candidato con il maggiore tempo d'affiliazione nella commissione di previdenza dell'impresa affiliata.

Se i criteri elettorali non vengono adempiuti da un eletto, l'ufficio elettorale può sostituirlo con il candidato non eletto che ha ottenuto il maggior numero di voti e che adempie i criteri previsti.

I candidati non eletti sono da considerare come candidati sostitutivi secondo la cifra 5.2 in base al numero di voti.

4.8 Verifica delle elezioni

La validità dei moduli per l'elezione pervenuti viene esaminata dall'ufficio elettorale. Per l'elezione vengono presi in considerazione esclusivamente i moduli compilati correttamente e inoltrati entro i termini stabiliti, prima del giorno delle elezioni.

L'ufficio elettorale deve mettere a verbale tutte le sue azioni e accertamenti e comunicare al Consiglio di fondazione i risultati delle elezioni.

L'ufficio elettorale s'incarica di pubblicare i risultati delle elezioni in modo adeguato.

Il nuovo Consiglio di fondazione deve constatare la validità delle elezioni durante la sua riunione costitutiva.

5 Periodo di carica, subentro

5.1 Periodo di carica

Il periodo di carica dura 5 anni. Se durante il periodo di carica un rappresentante dei dipendenti si ritira dalla commissione di previdenza dell'impresa affiliata, egli dovrà anche abbandonare il Consiglio di fondazione.

Se il rapporto di affiliazione viene revocato o prosciolto con effetto immediato per altri motivi, anche i rappresentanti dei dipendenti eletti e interessati devono dimettersi immediatamente dal Consiglio di amministrazione.

5.2 Sostituzione di un membro uscente del Consiglio di fondazione

Se un membro del Consiglio di fondazione eletto si ritira dal Consiglio di fondazione, subentra il candidato non eletto (candidato sostitutivo) con il maggior numero di voti.

Se nessun candidato sostitutivo può subentrare nel periodo di carica del membro ritiratosi, i consiglieri di fondazione nominano un nuovo membro del Consiglio di fondazione per il periodo di carica restante.

6 Ricorsi

Contro i vizi di procedura nella preparazione e nell'esecuzione dell'elezione può essere presentato per iscritto un ricorso fondato presso la Sede principale entro le due settimane seguenti la convalida da parte dell'ufficio elettorale della Fondazione.

La decisione definitiva in merito al ricorso spetta al Consiglio di fondazione.

7 Entrata in vigore

Il presente regolamento elettorale entra in vigore a partire dal 1° settembre 2017.

Swisscanto Supra
Fondazione collettiva delle Banche cantonali

Il Consiglio di fondazione

Regolamento d'organizzazione

Swisscanto Supra Fondazione collettiva delle Banche Cantonali

Sulla base dell'art. 9 cpv. 4 dello statuto della Fondazione, il Consiglio di fondazione emana il seguente regolamento:

1 Consiglio di fondazione

1.1 Compiti e competenze

Il Consiglio di fondazione è l'organo superiore della Fondazione. Si occupa della direzione globale della Fondazione, verifica che vengano adempiuti i compiti previsti dalla legge e determina gli obiettivi strategici e i principi della Fondazione nonché i mezzi atti al loro adempimento. Stabilisce la struttura organizzativa della Fondazione, provvede alla sua stabilità finanziaria e controlla la gestione degli affari.

Il Consiglio di fondazione esercita in particolare i seguenti compiti intrasferibili e inalienabili:

- a) definisce il sistema di finanziamento;
- b) redige e approva il conto annuale;
- c) fissa il tasso d'interesse tecnico e le altre basi tecniche, ove possibile;
- d) nomina le persone incaricate della gestione, che possono essere anche persone giuridiche.
- e) sancisce in un regolamento le modalità in merito alla costituzione risp. allo scioglimento delle riserve e gli accantonamenti necessari alla gestione;
- f) organizza la contabilità;
- g) promulga e modifica tutti i regolamenti della Fondazione;
- h) decide in merito all'offerta dei prodotti di previdenza, in particolare in vista dei piani di prestazione e finanziamento (piano di previdenza) e sancisce i principi per l'utilizzo dei mezzi liberi;
- i) elegge e revoca l'ufficio di revisione con l'approvazione di almeno due terzi dei consiglieri di fondazione;
- j) elegge e revoca gli esperti per la previdenza professionale con l'approvazione di almeno due terzi dei consiglieri di fondazione;
- k) assicura la formazione iniziale e il perfezionamento dei consiglieri di fondazione e decide in merito a un indennizzo adeguato dei suoi membri;
- l) controlla periodicamente la concordanza a medio e lungo termine fra gli investimenti del patrimonio e gli obblighi della Fondazione.

Il Consiglio di fondazione esercita inoltre esso stesso i seguenti compiti:

- m) determina mediante regolamento il diritto di firma per la Fondazione secondo le disposizioni dell'atto di fondazione;
- n) approva il rapporto di gestione;
- o) decide in merito all'utilizzo del risultato annuo derivante dall'investimento del patrimonio della

Fondazione e in riferimento alle eccedenze realizzate con i contratti d'assicurazione;

- p) approva il budget;
- q) decide in merito alla sicurezza supplementare totale o parziale della Fondazione e all'eventuale riassicuratore e stipula il contratto di assicurazione;
- r) si assume l'obbligo d'informazione nei confronti delle persone assicurate, purché quest'obbligo non spetti al datore di lavoro risp. alla commissione di previdenza. Il Consiglio di fondazione può delegare l'obbligo d'informazione al direttore;
- s) decide in merito ai provvedimenti sulla base della perizia attuariale del perito in materia di previdenza professionale e del rapporto dell'ufficio di revisione;
- t) sancisce i principi relativi ai contratti con i partner di distribuzione (contratti quadro, regolamento sulle indennità);
- u) approva i testi di base per le disposizioni generali dei regolamenti di previdenza del personale e per i contratti di affiliazione;
- v) conclude i contratti per l'investimento e l'amministrazione del patrimonio di Fondazione;
- w) nomina i membri della commissione d'investimento.

Tutti gli ulteriori compiti sono delegati, se consentito, al direttore.

1.2 Deliberazioni

Il Consiglio di fondazione può deliberare se la maggioranza dei propri membri è presente. Le sue decisioni sono prese a maggioranza semplice, con riserva dell'art. 9 cpv. 4 dello statuto nonché delle disposizioni riguardanti l'elezione e la revoca dell'ufficio di revisione e degli esperti per la previdenza professionale. In caso di parità di voti il presidente disporrà il ballottaggio.

Le decisioni possono essere prese anche per via circolare.

2 Commissioni di previdenza

2.1 Composizione

Per ogni istituto di previdenza affiliato esiste una commissione di previdenza.

Le commissioni di previdenza sono composte dai rappresentanti del datore di lavoro e, se i destinatari versano dei contributi, dai rappresentanti dei dipendenti. La partecipazione dei destinatari alla commissione di previdenza rappresenta, al minimo, la parte della loro partecipazione finanziaria, sotto forma di contributi, al finanziamento globale dell'istituzione di previdenza.

Le commissioni di previdenza si costituiscono da sé. Lo scioglimento del rapporto di lavoro comporta l'esclusione dalla commissione di previdenza.

2.2 Elezione dei rappresentanti dei dipendenti

Tutti i dipendenti che sono pure destinatari dell'istituto di previdenza affiliato sono eleggibili ed hanno diritto di voto.

I rappresentanti dei dipendenti nella commissione di previdenza sono eletti con voto segreto. L'elezione avviene a maggioranza semplice dei voti espressi (maggioranza relativa).

Risultano eletti i candidati con il maggiore numero di voti al primo scrutinio.

Lo stesso procedimento è applicato in caso di elezioni suppletive come previsto all'art. 2.1, cpv. 4.

L'avvenuta elezione va comunicata in forma scritta al Consiglio di fondazione con l'invio del protocollo dell'elezione.

2.3 Sedute delle Commissioni di previdenza, deliberazione

Ogni commissione di previdenza si riunisce ogniqualvolta gli affari dell'istituto di previdenza lo richiedono, almeno una volta l'anno. La convocazione avviene o su domanda del presidente oppure se la metà dei membri della commissione di previdenza lo richiede.

Il presidente dirige la seduta.

Le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei membri designati ed eletti.

Le decisioni vanno messe a verbale e quest'ultimo deve essere ogni volta firmato da un rappresentante del datore di lavoro e da un rappresentante dei dipendenti (se esistente). Questi verbali vanno inoltrati al Consiglio di fondazione se la Fondazione, in seguito alle decisioni prese, deve agire.

Se il Consiglio di fondazione costata un'illegalità, la notifica immediatamente alla commissione di previdenza indicandole le vie legali oppure le intraprende egli stesso.

Il Consiglio di fondazione non può annullare una decisione della commissione di previdenza presa nell'ambito delle competenze che le sono attribuite, ma soltanto sospenderne l'attuazione fino al termine di un procedimento dell'Autorità di vigilanza o di un procedimento giudiziario.

In caso di parità di voti il presidente ha un voto supplementare.

Le decisioni possono essere prese anche per via circolare. Ciò è possibile se tutti i membri della commissione si dichiarano d'accordo.

2.4 Compiti, diritti e doveri

Alla commissione di previdenza spettano i seguenti compiti:

- a) approva un regolamento della previdenza del personale preparato dalla Fondazione e stabilisce gli obiettivi di prestazione in base al piano di previdenza proposto dalla Fondazione e da lei scelto;
- b) informa i beneficiari sull'organizzazione, sull'attività e sulla situazione patrimoniale dell'istituto di previdenza affiliato;
- c) controlla che il datore di lavoro adduca i documenti e le comunicazioni come previsto dal contratto d'affiliazione;

- d) controlla che i contributi vengano versati alla loro scadenza;
- e) collabora nella raccolta dei documenti necessari per la giustificazione dei diritti in caso di evento assicurato;
- f) comunica al Consiglio di fondazione, subito dopo avere deliberato, i cambiamenti a livello regolamentare dei diritti alle prestazioni;
- g) collabora nell'accertamento dei diritti alle prestazioni e nella decisione in merito al versamento delle prestazioni;
- h) decide, in conformità dello scopo della Fondazione, in merito all'utilizzazione dei mezzi liberi dell'istituto di previdenza affiliato;
- j) adempie agli obblighi di informazione e cooperazione nei confronti della Fondazione, delle persone assicurate e dei datori di lavoro, conformemente alle disposizioni del regolamento della previdenza del personale.

Le comunicazioni alla commissione di previdenza al Consiglio di Fondazione sono giuridicamente valide, se giunte per iscritto presso la sede principale della Swisscanto Supra Fondazione collettiva delle Banche cantonali di Basilea.

3 Direttore

3.1 Delega

Il Consiglio di fondazione, nella misura consentita dalla legge, conferisce la dirigenza e l'esecuzione operativa della previdenza secondo il contratto di affiliazione, il regolamento di previdenza del personale ed eventuali le decisioni delle commissioni di previdenza nonché le decisioni del Consiglio di fondazione all'Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni sulla Vita SA (di seguito Helvetia) in qualità di direttore.

3.2 Compiti del direttore

L'entità dei compiti delegati al direttore dal Consiglio di fondazione è descritta alla cifra 3.1. Tra i compiti del direttore rientrano quindi:

- a) corrispondenza con le imprese affiliate, le persone assicurate, le commissioni di previdenza, i partner di distribuzione e di rete delle Banche Cantonali, con le autorità (in particolare le autorità di sorveglianza), il fondo di garanzia, la fondazione dell'Istituto collettore, l'ufficio di revisione (ad esclusione del ricevimento dei rapporti di revisione), il perito in materia di previdenza professionale (ad esclusione del ricevimento del rapporto del perito) nonché con altri istituti di previdenza e di libero passaggio (in particolare in casi di previdenza e di libro passaggio e fattispecie di liquidazione);
- b) osservanza dei compiti operativi e della responsabilità tecnica della realizzazione della previdenza professionale in vista del portafoglio e dei nuovi affari, in particolare la consulenza e l'assistenza delle imprese affiliate, delle persone assicurate, delle commissioni di previdenza e dei canali di distribuzione;

- c) esecuzione di tutti i compiti regolamentari che non sono assegnati ad un altro organo della Fondazione;
- d) proposta al Consiglio di fondazione per il budget della Fondazione e osservanza della responsabilità del budget;
- e) stesura periodica di rapporti di gestione da sottoporre al Consiglio di fondazione;
- f) attuazione della politica di accettazione secondo i principi stabiliti dal Consiglio di fondazione e nel rispetto delle direttive attuariali dell'assicuratore per la parte di prodotti riassicurata;
- g) amministrazione;
- h) pianificazione della distribuzione e assistenza marketing alla distribuzione;
- i) gestione dei prodotti per la parte di prodotti non definita dal contratto d'assicurazione;
- j) esecuzione di mandati di investimento e di Cash Management (gestione della liquidità);
- k) applicazione della partecipazione alle eccedenze sanzionata dal Consiglio di fondazione;
- l) esecuzione delle decisioni del Consiglio di fondazione;
- m) esecuzione dei compiti a lei delegati dal Consiglio di fondazione;
- n) gestione della contabilità e predisposizione delle basi per il conto annuale, che deve essere redatto dal Consiglio di fondazione;
- o) gestione del controlling della Fondazione;
- p) predisposizione dei testi di base approvati dal Consiglio di fondazione per i regolamenti della previdenza del personale, dei piani di previdenza nonché dei contratti di affiliazione;
- q) delega di un rappresentante alle sessioni del Consiglio di fondazione addetto al protocollo delle decisioni del Consiglio stesso.
- r) elaborazione delle basi per i regolamenti e gli adeguamenti dei regolamenti richiesti dal Consiglio di fondazione o necessari per legge.

Per le commissioni di previdenza degli istituti di previdenza per i quali non sia possibile la composizione prevista dall'art. 2.1 (ad es. dopo la revoca del contratto d'affiliazione in seguito alla liquidazione dell'impresa affiliata del datore di lavoro o in caso di mancata presenza di tutti i dipendenti) agisce il Consiglio di fondazione che delega al direttore l'osservanza di questi compiti.

I diritti e gli obblighi del direttore attinenti all'organizzazione degli investimenti, sono disciplinati dal "Regolamento in materia di organizzazione degli investimenti, compiti e competenze degli organi d'investimento della Swisscanto Supra Fondazione collettiva delle Banche Cantonali" (regolamento in materia d'investimenti).

3.3 Sede centrale

Helvetia rappresenta inoltre la sede centrale della Fondazione nei confronti degli assicurati, dei datori di lavoro affiliati, delle autorità e di terzi.

4 Commissione degli investimenti

La commissione degli investimenti è composta da un minimo di tre fino a un massimo di cinque membri (persone fisiche) che vengono eletti dal Consiglio di fondazione per un periodo di quattro anni. La commissione degli investimenti svolge i seguenti compiti:

- a) effettua gli investimenti nell'ambito delle direttive d'investimento;
- b) decide in merito all'attuazione della strategia d'investimento e presenta i contratti necessari a tal fine al direttore per la firma;
- c) relaziona regolarmente al Consiglio di fondazione in merito agli investimenti effettuati nonché all'andamento dei rendimenti e dei valori di sostanza del portafoglio degli investimenti.

5 Ufficio di revisione

L'ufficio di revisione scelto dal Consiglio di fondazione esercita il proprio mandato conformemente alle disposizioni di legge.

L'ufficio di revisione può vedersi affidare ulteriori compiti da parte del Consiglio di fondazione, in modo particolare il controllo di istituti di previdenza affiliati.

6 Perito in materia di previdenza professionale

Il perito in materia di previdenza professionale esercita il proprio mandato conformemente alle disposizioni di legge.

7 Rapporto con i regolamenti di previdenza del personale

Il presente regolamento d'organizzazione è parte integrante di tutti i regolamenti di previdenza del personale e può essere modificato in qualsiasi momento dal Consiglio di fondazione.

Basilea, agosto 2017

Swisscanto Supra
Fondazione collettiva delle Banche Cantonali